

Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 11.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1990.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Conto finanziario

1. Il conto finanziario della Regione Veneto per l'esercizio 1990 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

Entrate di competenza dell'esercizio 1990

1. Le entrate derivanti:

- da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote da esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni;
- da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;
- da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- da contabilità speciali;

accertate all'esercizio finanziario 1990 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

	lire
in	11.258.874.884.073
delle quali sono state riscosse	9.550.393.911.300
e sono rimaste da riscuotere	1.708.480.972.773

Art. 3

Spese di competenza dell'esercizio 1990

1. Le spese per:

- gli organi, le strutture e i servizi dell'Amministrazione generale;
- il sostegno del settore primario, secondario ed energetico;
- la razionalizzazione del settore terziario;
- interventi nel campo delle abitazioni;
- il potenziamento delle strutture e delle attività a servizio del territorio;

- la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente;
 - la riqualificazione dei sistemi di protezione sociale e sanitaria dei cittadini;
 - le strutture e i servizi per la cultura, la scuola, la formazione professionale e il tempo libero;
 - gli oneri non ripartibili e per le contabilità speciali;
- impegnate nell'esercizio finanziario 1990 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

	lire
in	11.190.102.894.821
delle quali sono state pagate	9.694.564.922.154
e sono rimaste da pagare	1.495.537.972.667

Art. 4

Residui attivi dell'esercizio 1989 e precedenti

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1989 risultavano stabiliti

	lire
in	2.889.275.549.444
dei quali nell'esercizio 1990 sono stati riscossi	968.712.043.697
sono stati eliminati	105.082.754.277
e sono rimasti da riscuotere al 31-12-1990	1.815.480.751.470

Art. 5

Residui passivi dell'esercizio 1989 e precedenti

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1989 risultavano stabiliti

	lire
in	1.814.375.444.244
dei quali nell'esercizio 1990 sono stati pagati	876.007.719.587
sono stati eliminati	462.952.020.734
e sono rimasti da pagare al 31-12-1990	475.415.703.923

Art. 6

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1990

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

	lire
- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1990 (art. 2)	1.708.480.972.773
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	1.815.480.751.470
Residui attivi al 31-12-1990	3.523.961.724.243

Art. 7

Residui passivi alla chiusura
dell'esercizio 1990

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

– somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1990 (art. 3)	lire	1.495.537.972.667
– somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)		475.415.703.923
Residui passivi al 31-12-1990		1.970.953.676.590

Art. 8

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa dell'esercizio 1990 è determinata come segue:

– fondo di cassa al 31-12-1989	lire	28.531.493.787
– riscossioni dell'esercizio 1990:		
in conto residui	lire	968.712.043.697
in conto competenza		9.550.393.911.300
		<u>10.519.105.954.997</u>
		10.547.637.448.784
– pagamenti dell'esercizio 1990:		
in conto residui	lire	876.007.719.587
in conto competenza		9.694.564.922.154
		<u>10.570.572.641.741</u>
Differenza di cassa al 31-12-1990		22.935.192.957.

Art. 9

Situazione amministrativa

1. È accertato nella somma di L. 1.530.072.854.696 il saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 1990 come risulta dai seguenti dati:

Attivo	lire	
– Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio 1989		1.103.431.598.987
– Entrate accertate nell'esercizio 1990		11.258.874.884.073
– Diminuzione residui attivi provenienti dall'esercizio 1989 e precedenti:		
– accertati all'1-1-1990	lire	2.889.275.549.444
– accertati al 31-12-1990		2.784.192.795.167
		<u>105.082.754.277</u>
In meno		105.082.754.277
Totale attivo		12.257.223.728.783

Passivo

– Spese impegnate nell'esercizio 1990		11.190.102.894.821
– Diminuzione nei residui passivi provenienti dall'esercizio 1989 e precedenti:		
– accertati all'1-1-1990	lire	1.814.375.444.244
– accertati al 31-12-1990		1.351.423.423.510
		<u>462.952.020.734</u>
In meno		462.952.020.734
Totale passivo		10.727.150.874.087
Saldo finanziario positivo		1.530.072.854.696
		<u>12.257.223.728.783</u>
Totale a pareggio dell'attivo		12.257.223.728.783

Art. 10

1. Sono approvati gli impegni eccedenti gli stanziamenti autorizzati al cap. 91000 per lire 519.336.139.093, in correlazione agli accertamenti effettuati al corrispondente cap. 9815 di entrata concernente i versamenti delle somme accreditate nel conto corrente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Art. 11

Approvazione rendiconti 1990 degli Enti regionali

1. Sono approvati i rendiconti finanziari dell'esercizio 1990 degli Enti regionali sottoelencati nelle risultanze complessive di entrata e spesa a fianco di ognuno indicate:

Ente	Fondo di cassa al 31-12-1989	Riscossioni al 31-12-1990	Pagamenti al 31-12-1990	Fondo di cassa al 31-12-1990	Residui attivi	Residui passivi	Avanzo di amministraz.
E.S.A.V.	45.461.897.693	42.664.269.495	62.568.122.438	25.558.044.750	31.442.716.400	50.025.688.150	6.975.073.009
Azienda regionale foreste (A.R.F.)	3.245.238.435	5.302.176.570	5.674.874.169	2.872.540.836	1.432.745.548	3.248.457.937	1.056.828.447
Istituto regionale per le Ville Venete	9.744.494.597	4.727.138.684	5.627.554.641	8.844.078.840	2.100.600.000	10.932.658.845	12.019.795
Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari, Thiene	1.974.950.402	4.209.738.439	4.902.470.967	1.282.217.874	2.660.451.133	974.633.231	2.968.035.776
E.S.U. - Padova	3.228.901.370	39.481.018.469	27.849.012.739	14.860.907.100	2.279.101.080	16.685.191.896	454.816.284
E.S.U. - Verona	1.861.410.470	6.266.573.624	5.895.471.158	2.232.512.936	584.748.460	2.377.866.414	439.394.982
Ente Parco Colli Euganei	—	2.155.101.500	148.321.885	2.006.779.615	198.330.500	1.763.905.662	441.204.458

Art. 12

1. Sono altresì approvati i seguenti provvedimenti relativi ai sottoelencati Enti regionali:

- Istituto regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali del Veneto (I.R.S.E.V.) (deliberazione n. 59 del 29 novembre 1990 concernente «Rettifica al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1988»);
- Istituto regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali del veneto (I.R.S.E.V.) (deliberazione n. 60 del 29 novembre 1990 concernente «Conto consuntivo esercizio finanziario 1989»);
- Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) (deliberazione n. 16 del 19 novembre 1990 concernente «Aziende Regionali in gestione all'E.S.A.V. - conto consuntivo 1989»);
- Azienda Regionale delle Foreste (A.R.F.) (deliberazione n. 181 del 21 dicembre 1990 concernente «Variazione al bilancio di previsione 1990»).

Art. 13

Conto generale del patrimonio

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'anno finanziario 1990 di cui all'art. 104 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 gennaio 1992

Cremonese

(Gli allegati relativi alla presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale. Della uscita di detta pubblicazione verrà data comunicazione ai lettori con sufficiente anticipo, ndr).

Dal procedimento di formazione della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 11

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Vittorio Guillion Mangilli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 ottobre 1991, n. 44/ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 ottobre 1991, dove ha acquisito il n. 121 del registro dei progetti di legge;
- La 1^a commissione consiliare ha esaminato il progetto di legge e lo ha presentato all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Maurizio Creuso, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 dicembre 1991, n. 8570;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 gennaio 1992, n. 887/22712, ha restituito con osservazioni di natura tecnico-coontabile, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione, comunicando la non opposizione del Governo all'ulteriore corso.

Strutture amministrative regionali competenti:

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria;

Dipartimento bilancio, controllo di gestione e credito.